ALLEGATO

Elenco delle varietà di pere da tavola a frutti grossi

Doyenné du Comice (Decana del Comizio, Vereinsdechant)
Triomphe de Vienne (Trionfo di Vienna, Triumph von Vienne)
Jeanne d'Arc
Beurré Hardy (Butirra Hardy, Gellerts)
Beurré Alexandre Lucas (Butirra Alessandro Lucas, Lucas)
Beurré Lebrun (Butirra Lebrun)
Curé (Curato, Pastoren)
Passe Crassane (Passa Crassana)
Beurré Clairgeau (Butirra Clairgeau, Clairgeaus Butterbirne)
Beurré Diel (Butirra Diel, Diels Butterbirne)
Duchesse d'Angoulême (Duchessa d'Angoulême, Herzogin von Angoulême)
Packham's Triumph (William d'Automne)
Marguerite Marillat (Margherita Marillat)
Williams Duchesse (Pitmaston, Williams Duchess)
Catillac (Grand Monarque, Chartreuse, Ronde Pondspeer)
Souvenir du Congrès (Kongreß)
Doyenné d'hiver (Decana d'inverno)
Abbé Fetel (Abate Fetel)
Empereur Alexandre (Beurré Bosc, Beurré d'Apremont, Imperatore Alessandro, Calebasse Bosc, Kaiser Alexander, Bosc).

REGOLAMENTO N. 291/67/CEE DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 1967
che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le pere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE [1],

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [2], e in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

Considerando che ogni anno è fissato un prezzo di base e un prezzo d'acquisto per le pere ; che, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 159/66/CEE, è necessario fissare la lista dei mercati rappresentativi alla produzione per questo prodotto ; che, nel compilare detta lista, è opportuno tener conto soltanto dei mercati degli Stati membri sui quali è commercializzata una parte importante della produzione nazionale di pere ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione degli ortofrutticoli,

[1] In virtù dell'articolo 9 del Trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, entrato in vigore il 1° luglio 1967, la Commissione delle Comunità europee esercita i poteri e le competenze devoluti all'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, nonché alla Commissione della Comunità Economica Europea e alla Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica, nelle condi- Comunità Europea dell'Energia Atomica, nelle condizioni e sotto i controlli previsti dai Trattati che istituiscono rispettivamente la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché dal summenzionato Trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica della Comunità europee.

[2] GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per le pere sono da considerare rappresentativi, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 del regolamento n. 159/66/CEE, i mercati enumerati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

Mercati rappresentativi alla produzione per le pere

Regno del Belgio e Granducato del Lussemburgo :	Sint Truiden
Repubblica federale di Germania :	Hamburg Bonn Weisenheim
Repubblica francese :	Avignon Valence Angers Perpignan
Repubblica italiana :	Bologna Bolzano Ferrara Ravenna Trento Verona
Regno dei Paesi Bassi :	Geldermalsen Utrecht Zwaag